

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI SPERIMENTALI DI QUARTIERE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "QUARTIERI ATTIVI"

ART. 1 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO AGRICOLO

Lo svolgimento di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

I mercati agricoli sono finalizzati alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci.

Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

ART. 2 – FINALITA' DEL DISCIPLINARE

1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al Mercato Agricolo denominato "QUARTIERI ATTIVI" riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

- Tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
- Fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

ART. 3 - CARATTERISTICHE

1) Il mercato sperimentale dei prodotti agricoli e animazione territoriale sui temi della sostenibilità ambientale e benessere" nell'ambito del progetto denominato "QUARTIERI ATTIVI" ha le seguenti caratteristiche:

a) svolgimento: semestrale

b) periodicità (tranne qualche eccezione per le feste nazionali):

come da calendario inviato dalle Associazioni

2) Gli orari di accesso e di sgombero delle aree sopraindicate sono i seguenti:

- dalle 8.30 alle 13.00 (con allestimento a partire dalle 7.30 e sgombero entro le 14.00)

3) il progetto sperimentale del mercato sarà gestito direttamente dalle Associazioni di categoria dei produttori agricoli che dovranno rispettare quanto stabilito nel presente disciplinare e saranno responsabili della cura e del decoro dello spazio pubblico durante lo svolgimento del medesimo nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione del suolo;

4) le Associazioni di categoria sono tenute ad inviare elenco dei nominativi dei produttori agricoli che potranno partecipare ai mercati sperimentali al Comune;

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA

1) I soggetti ammessi alla vendita nel mercato agricolo sono gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.

2) Le Associazioni agricole, dovranno sottoscrivere un protocollo d'intesa in merito al rispetto del presente disciplinare.

ART. 5 – PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire dall'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna;
- provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da aziende agricole ubicate nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

2) L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e quelli certificati e da marchi aziendali di prodotto.

ART. 6 – VENDITA ED ALTRE ATTIVITA' CONSENTITE

- 1) Nell'ambito del mercato agricolo, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
 - a) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
 - b) attività di animazione territoriale e sociale, con un focus particolare sui temi della sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione della biodiversità e coinvolgimento attivo delle comunità di riferimento;

ART. 7 – MODALITA' DI VENDITA

1. Nell'area del mercato agricolo la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dalle Associazioni agricole a ciascun operatore.
2. Gli operatori devono:
 - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
3. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004.
4. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
5. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

ART. 8 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare; devono, inoltre:
 - a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti;
 - c) lasciare pulito lo spazio occupato;

ART. 9 – COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI AGRICOLE

- 1) Sono a carico delle Associazioni agricole i seguenti compiti:
 - a) ammettere la partecipazione al mercato agricolo unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 del presente disciplinare;
 - b) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare.
 - c) Promuovere animazione territoriale sui temi della sostenibilità ambientale e benessere: benessere, eventi e prodotti a km 0;
 - d) organizzare eventuali attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;

- e) vigilare sul rispetto dell'osservanza di quanto stabilito nel presente disciplinare ed in particolare garantire che i produttori agricoli che vengono collocati per la vendita nel mercato agricolo rispettino le condizioni deliberate e stabilite dal Comune, segnalando allo stesso eventuali irregolarità in modo da consentire al Comune di escluderlo dalla partecipazione alla vendita;
- 2) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 3) Il presente disciplinare dovrà essere sottoscritto dalle singole Associazioni.

ART. 10 – ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

- 1) In caso di accertamento di reiterate violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato agricolo, il Comune determina l'esclusione dalla partecipazione alla vendita.